

DETERMINAZIONE n. 21 dell'11 marzo 2022

Oggetto: svincolo parziale della polizza fidejussoria di cui all'art. 21, comma 6), lettera b) del contratto di servizio quadro del 30 gennaio 2006 tra AGEA e SIN spa.

VISTO il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, di riordino dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA – e del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della L. 28 luglio 2016, n. 154, e successive modifiche e integrazioni di cui al D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, “Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;

VISTO lo Statuto AGEA approvato con decreto interministeriale del 17 giugno 2014;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'AGEA del 2 maggio 2008;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il dott. Francesco Martinelli è stato nominato Direttore Area Amministrazione dal 1° febbraio 2021 sino al 31 gennaio 2024;

VISTA la legge 4 giugno 1984, n. 194, ed in particolare l'articolo 15, che ha istituito il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 26 ottobre 2005, che ha stabilito le modalità di assunzione, da parte dell'AGEA, delle funzioni di coordinamento e gestione del SIAN prima assegnate al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nonché gli obblighi dell'AGEA ai fini della garanzia dell'integrazione all'interno del SIAN dei dati e dei servizi informativi derivanti dalle attività - eseguite dagli enti ed agenzie vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - che comportino la gestione di dati e di archivi informatizzati;

VISTO l'articolo 14, commi 9 e 10, del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, che stabiliscono rispettivamente il trasferimento all'AGEA dei compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 sopra citata, e il subentro dell'AGEA, cui sono trasferite le relative risorse finanziarie, umane e strumentali, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN;

VISTO il successivo comma 10-bis del predetto D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, introdotto dall'articolo 4 del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, che ha disposto che l'AGEA costituisca una società a capitale misto pubblico-privato con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN;

CONSIDERATO che l'AGEA, in ossequio alla normativa ora richiamata, ha costituito la SIN S.r.l. (dal 2011 S.p.A.), società a capitale misto pubblico-privato con partecipazione pubblica maggioritaria alla quale affidare la gestione lo sviluppo del SIAN;

RILEVATO che AGEA e SIN hanno stipulato in data 30 gennaio 2006 un Contratto di servizio quadro, nel quale sono stati definiti i reciproci diritti e obblighi;

VISTO l'articolo 21 di detto Contratto, rubricato "contestazioni", che definisce il quadro delle inadempienze da parte della società SIN S.p.A. e, al comma 6, per il Socio privato-tecnologico, dispone la presentazione delle garanzie prima dell'avvio del servizio in favore dell'AGEA;

CONSIDERATO in particolare, che il precitato art. 21 dispone al comma 6, lettera a), che all'atto del perfezionamento dell'Atto Esecutivo e comunque prima del servizio in favore di AGEA, venga presentata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, commisurata al valore dell'Atto Esecutivo medesimo e che tale fideiussione dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto di servizio quadro e periodicamente adeguata in proporzione alla consistenza degli affidamenti e, comunque in misura non superiore al 5% degli importi affidati;

CONSIDERATO, inoltre, che il medesimo articolo 21 prevede, al comma 6, lettera b) l'attivazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa "al momento della stipula dell'Atto Esecutivo relativo ai servizi connessi alla gestione degli aiuti comunitari" per un importo pari a 200 milioni di euro, disponendo che detta garanzia debba essere restituita "solo dopo la conclusione del Contratto di Servizio Quadro e a seguito di appuramento, da parte dell'Unione Europea (...) della correttezza delle spese erogate sulla base delle attività eseguite dalla Società, nel corso di tutto il rapporto di cui all'Atto Esecutivo";

VISTA la polizza fideiussoria emessa in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 21, comma 6, lettera b), sopra richiamate dalla Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. il 27 giugno 2014, valida fino al 20 settembre 2016 e con beneficiario l'AGEA;

CONSIDERATO che la garanzia in questione è posta a salvaguardia delle risorse finanziarie erariali in relazione alle eventuali correzioni finanziarie che i Servizi della Commissione Europea potrebbero disporre, per causa imputabile al socio privato tecnologico di SIN S.p.A.;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e che abroga il regolamento (CE) 885/2006;

VISTO il regolamento UE 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

CONSIDERATO che la disciplina comunitaria rimanda le conseguenze delle liquidazioni dei conti e delle rettifiche finanziarie allo Stato membro;

CONSIDERATO che la competenza attribuita dalle norme nazionali al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in ordine alla gestione dei rapporti con la Commissione UE e alle decisioni sulla liquidazione dei conti, riconduce in capo al Ministero la responsabilità di assumere le

iniziative volte a far constatare l'eventuale imputabilità anche parziale delle rettifiche finanziarie, all'attività del Socio privato tecnologico;

CONSIDERATA la necessità di valutare, nel contesto delle menzionate motivazioni, la natura dei rilievi comunitari sollevati, ai fini delle successive determinazioni amministrative in ordine allo svincolo e/o incameramento totale o parziale della polizza fideiussoria, ex art. 21, comma 6, lettera b) del contratto quadro;

VISTA la nota AGEA prot. n. 98409 del 18 dicembre 2018, con la quale si ipotizza l'istituzione una Commissione ministeriale ad hoc, quale organo straordinario dell'Amministrazione vigilante, che proceda a svolgere compiuta istruttoria in ordine all'eventuale attribuibilità al fornitore delle rettifiche finanziarie disposte dai Servizi della Commissione UE;

VISTO il Decreto ministeriale 12 marzo 2019 n. 2774, con il quale è stata istituita una Commissione ministeriale - quale organo straordinario dell'Amministrazione - con il compito di svolgere la predetta apposita istruttoria in ordine all'eventuale attribuibilità delle rettifiche finanziarie al socio privato tecnologico di SIN;

VISTA l'attività istruttoria svolta dalla Commissione ministeriale a valere sulle decisioni di rettifica applicate dalla Commissione UE a partire dall'anno 2006 e quindi dalla decisione di esecuzione 2012/500/UE del 6 settembre 2012 (decisione ad hoc 39), nella quale sono ricomprese correzioni finanziarie riferite all'anno 2006 e seguenti;

VISTI i pareri adottati dalla Commissione ministeriale dal n. 1 del 9 luglio 2019 al n. 23 del 29 luglio 2021 in esito alla predetta attività istruttoria;

VISTI in particolare il parere della Commissione ministeriale n. 8 come integrato dal n. 8 BIS (relativi alla decisione ad hoc 49 – Decisione di esecuzione (UE)2015/2098 del 13 novembre 2015), il parere della Commissione ministeriale n. 14 (relativo alla decisione ad hoc 55 – Decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 del 8 novembre 2017), il parere della Commissione ministeriale n. 16 (relativo alla decisione ad hoc 57 - Decisione di esecuzione (UE)2018/873 del 13 giugno 2018), che definiscono gli importi delle rettifiche finanziarie per le quali si è evidenziata una potenziale responsabilità di SIN RTI, con riferimento alle singole indagini interessate, quantificabili nell'ammontare massimo complessivo di euro 33.562.839,03 così ripartito: euro 30.971.492 per la decisione ad hoc 49, euro 2.010.191,34 per la decisione ad hoc 55 ed euro 581.155,69 per la decisione ad hoc 57;

VISTO inoltre il parere della Commissione ministeriale n. 23, formalizzato in data 23 settembre 2021 con il quale la Commissione ministeriale ha ritenuto che non si è potuto *“ancora esaminare definitivamente la decisione ad hoc n. 61 in quanto non è stato ancora deciso il relativo ricorso presentato alla Corte di Giustizia. Quest'ultimo ricorso assume rilievo in quanto la decisione ad hoc n. 61 contiene le rettifiche finanziarie concernenti attività precedenti alla conclusione dell'esercizio finanziario 2016 e cioè attività che è garantita dalla fideiussione ancora in vigore”*;

CONSIDERATO altresì che - sempre nel suddetto parere n. 23 - la Commissione ministeriale *“al fine di garantire il contenimento dei costi non necessari a carico del socio privato di SIN in esecuzione del principio di buona fede e di lealtà del codice civile”*, tenuto conto del fatto che si è proceduto ad *“un esame preliminare anche della decisione n. 61 citata sulla base degli atti a sua disposizione”* e *“ferma l'esigenza di una valutazione definitiva all'esito del contenzioso comunitario”*,

ha ritenuto che l'Amministrazione dovesse mantenere cautelativamente il vincolo fideiussorio nel limite di euro 21.546.534,64 rispetto a tale decisione;

CONSIDERATO che la somma complessiva, in esito alla suddetta disamina della Commissione ministeriale, per la quale occorre mantenere cautelativamente il vincolo fideiussorio ammonta, pertanto, ad euro 55.109.373,67;

CONSIDERATO che la suddetta Commissione ministeriale, nel medesimo parere, ha formulato avviso favorevole allo svincolo della fideiussione in questione per la parte eccedente l'importo di euro 55.109.373,67, ritenendo, come cautela massima, che la garanzia debba essere mantenuta per tale somma;

VISTA la nota AGEA prot. n. 82416 del 3 dicembre 2021, con la quale l'Agenzia ha trasmesso al MIPAAF la documentazione prodotta dalla Commissione ministeriale;

VISTA la nota a firma del Presidente della Commissione ministeriale del 10 dicembre 2021, prot. ingresso AGEA n. 84375 del 13 dicembre 2021, con la quale Commissione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) della L. 241/1990, ha trasmesso all'Agenzia, competente per l'adozione del provvedimento finale, la propria relazione con la quale si dà atto dell'esito istruttorio favorevole allo svincolo della fideiussione per la parte eccedente la complessiva somma di € 55.109.373,67 (quindi per lo svincolo della residua somma di € 144.890.626,33), specificando che il suindicato importo di € 55.109.373,67, sulla base delle risultanze istruttorie, è necessario che resti a garanzia dell'Amministrazione sino al definitivo accertamento dell'effettiva entità delle somme attribuibili nell'ambito dell'appuramento delle responsabilità in esame;

CONSIDERATO che la Commissione ministeriale, come stabilito dal decreto ministeriale di nomina sopra richiamato, ha svolto la sua attività come organo straordinario istruttorio del MIPAAF;

VISTO l'articolo 6, comma 1, lett. e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15;

VISTA la nota AGEA prot. n. 13540 del 18 febbraio 2022, con la quale si è informato il MIPAAF che gli Uffici dell'Agenzia, rilevata la completezza e l'eshaustività dell'esame istruttorio svolto dalla Commissione, condotto sulla documentazione fornita dai medesimi, hanno ritenuto di dover aderire agli esiti dell'attività istruttorie della Commissione suddetta e, conseguentemente, di dover procedere allo svincolo parziale della garanzia in questione nei limiti dell'importo per il quale la Commissione ha accertato l'assenza di profili di responsabilità del fornitore dei servizi di cui all'accordo quadro A14-01 in proroga legale;

CONSIDERATO che con la medesima nota, è stata richiesta al MIPAAF la propria condivisione rispetto alle conclusioni sopra riportate ed alla proposta di svincolo parziale della garanzia in questione;

VISTA la nota MIPAAF n. 16478 del 28 febbraio 2022, con la quale il Ministero prende atto di quanto rappresentato dalla Commissione ministeriale in oggetto, nella nota del 7 dicembre 2021, in merito all'esito istruttorio favorevole allo svincolo della fideiussione per la parte eccedente la somma di € 55.109.373,67 (quindi per lo svincolo di € 144.890.626,33) a favore del Socio privato tecnologico della società SIN S.p.A. e, in considerazione di ciò, comunica di condividere la proposta di procedere

allo svincolo parziale della garanzia in questione, come indicato dalla richiamata Commissione ministeriale;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle risultanze delle attività della Commissione ministeriale e tenuto conto altresì della condivisione espressa dal MIPAAF in relazione alle medesime, di poter disporre lo svincolo parziale della polizza fideiussoria emessa dalla Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. il 27 giugno 2014 e valida fino al 20 settembre 2016, per la parte eccedente la somma di euro 55.109.373,67, e cioè per euro 144.890.626,33;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:

1. lo svincolo parziale della garanzia fideiussoria Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. emessa il 27 giugno 2014, per la somma di euro 144.890.626,33;
2. il mantenimento della garanzia medesima per l'importo restante di euro 55.109.373,67.

Il Direttore dell'Area Amministrazione
F. Martinelli